

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
n. 349 del 29 - 10 - 2015

Oggetto: *adozione delle "Disposizioni per la stipula dei contratti pubblici di ARPA SICILIA relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture in modalità elettronica"*

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118 del 30.07.2012)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^a, dell'8 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "*Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia*", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. n. 586 del 01/07/2015 con cui il Dipartimento Regionale al Territorio e Ambiente ha approvato il D.D.G. n. 184 del 2014 di "*Adozione del Piano Aziendale 2015/2017, del bilancio economico pluriennale di previsione 2015/2017 e del Bilancio di previsione 2015*";

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";

VISTO, in particolare, l'art. 11, comma 13 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 secondo cui "*Il contratto [di appalto] è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata*";

VISTA la determinazione dell'AVCP del 13 febbraio 2013, n. 1, recante "*Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice*";

VISTO l'art. 6, comma 6, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, secondo cui "*le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata*";

VISTO il proprio decreto n. 162 del 2012, con cui l'Agenzia ha emanato proprie linee guida in materia di contratti, il cui contenuto non appare interamente conforme alle disposizioni normative sopraggiunte come sopra indicate;

RAVVISATA la necessità - in applicazione del succitato art. l'art. 11, comma 13 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 - di definire le proprie disposizioni per la stipula dei contratti pubblici di ARPA

SICILIA relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture in modalità elettronica, stipulati sia in forma pubblica amministrativa che in scrittura privata;

RAVVISATA, parimenti, la necessità di definire, nel medesimo provvedimento le modalità di stipula e di conservazione degli accordi fra amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. da sottoscrivere con firma digitale;

VISTA la nota prot. n. 59025 del 09/10/2015, con cui il provvedimento allegato è stato preventivamente inoltrato al Responsabile della SG 1 affinché ne valutasse e verificasse la conformità e la fattibilità delle previsioni ivi contenute, in riferimento in particolare alla procedura di conservazione dei documenti informatici e chiedendo che, ove ritenuto, si desse riscontro entro i successivi 10 giorni, considerando, in assenza, condiviso il provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'adozione delle presenti *"Disposizioni per la stipula dei contratti pubblici di ARPA SICILIA relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture in modalità elettronica"*, nel testo che allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che si intendono integralmente richiamati, quanto segue:

1. Adottare l'allegato testo contenente *"Disposizioni per la stipula dei contratti pubblici di ARPA SICILIA relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture in modalità elettronica"*, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Dare atto che le disposizioni di cui all'allegato provvedimento si applicano ai contratti pubblici di appalto stipulati da ARPA Sicilia, di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, stipulati sia in forma pubblica amministrativa che in scrittura privata.
3. Dare atto l'allegato provvedimento regola anche le modalità di stipula e di conservazione degli accordi fra amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., da sottoscrivere con firma digitale.
4. Dare atto che il provvedimento meglio individuato al precedente punto 1) vale come abrogazione delle eventuali disposizioni precedenti allo stesso contrarie.
5. Dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non discende alcun onere di spesa.
6. Dare ampia diffusione al presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, area riservata.
7. Disporre, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA-Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Funzionario
(Dott.ssa *Federica Rodi*)

Il Dirigente Responsabile della SA 1
Affari Generali e Legali
(Dott.ssa *M.J. Curti*)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *F. Licata di Baucina*)

DISPOSIZIONI
PER LA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI ARPA SICILIA
RELATIVI AD APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
IN MODALITA' ELETTRONICA

Di cui all'art. 11, comma 13, D.Lgs 163/2006, e ss. mm. ed ii.

APPROVATO CON D.D.G. n. 349 DEL 29-10-2015

N

Articolo 1 – Finalità

Ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2012 n. 221 i contratti pubblici relativi ad appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sono stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Tale disposizione si applica, a far data dal 30 giugno 2014, per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e, a far data dal 1 gennaio 2015, per i contratti stipulati mediante scrittura privata.

In particolare, il citato art. 11, comma 13, prevede espressamente di regolare le modalità di stipula elettronica “*secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante*”, e pertanto, con il presente provvedimento si definiscono le modalità applicative di recepimento della citata disposizione normativa, regolamentando gli aspetti relativi la formazione, stipula, registrazione e conservazione dei contratti di appalto stipulati da ARPA Sicilia, da redigersi in forma pubblica - amministrativa ovvero mediante scrittura privata a firme autenticate dall'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata non autenticata, per quanto applicabile.

Infine, si dettano disposizioni sugli accordi conclusi fra le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art.16 della l.r. n. 10 del 30 aprile 1991 e ss.mm.ii., da sottoscrivere, parimenti, a pena di nullità, con firma digitale.

Articolo 2 – Formazione, Stesura e firma

Contratti pubblici amministrativi in modalità elettronica

L'ufficiale Rogante di ARPA Sicilia, nel contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, redatto in modalità elettronica, redige l'atto su supporto informatico, in formato “pdf/A”, e ne da lettura alle parti mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici.

Conclusa la lettura, l'Ufficiale Rogante accerta ed attesta la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti, fa firmare digitalmente il documento e appone di persona la propria firma digitale dopo le parti e in loro presenza.

L'apposizione di firma digitale perfeziona e sostituisce l'apposizione di sigilli e timbri di qualunque genere ed ogni fine atteso dalla legge in vigore (art.24 D.lgs. n. 85/2005 e ss. mm. ed ii.).

L'apposizione di una firma digitale o di altro tipo di firma elettronica basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Qualora una delle parti non sia munita di firma digitale, l'Ufficiale rogante redige l'atto con strumenti informatici, ne da lettura alle parti, fa sottoscrivere l'atto alla parte o alle parti con firma

autografa su copia cartacea del contratto, che successivamente scannerizza, trasformando il testo in un file PDF che poi sottoscriverà digitalmente. In questa ipotesi, la parte sottoscrive con firma autografa anche l'allegato, acquisito digitalmente come il contratto.

Scritture private autenticate - Autenticazione di firme digitali ed elettroniche

Nel caso di stipula di scrittura privata autenticata, l'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica, si sostanzia in una attestazione, da parte dell'Ufficiale rogante, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, con l'indicazione della data e del luogo e della validità del certificato elettronico utilizzato¹.

Detta attestazione può essere contenuta nello stesso documento informatico, o in un documento informatico ulteriore e collegato con quello che reca le firme digitali o elettroniche delle parti e dell'Ufficiale Rogante.

Qualora la parte non sia munita di firma digitale, può consistere anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

Scritture private

Dal 1 gennaio 2015 è obbligatoria la stipulazione in modalità elettronica con relativa sottoscrizione mediante firma digitale anche per le scritture private relative ad appalti di lavori, servizi e forniture.

Il testo della scrittura privata dovrà essere salvato nel formato PDF/a, previsto dalla normativa vigente quale idoneo alla conservazione di lungo periodo, per poi essere firmato dalle Parti previa verifica della validità del certificato di firma utilizzato dalle Parti.

Il file della scrittura privata conclusa in modalità elettronica seguirà le regole appresso indicate per la conservazione.

Accordi tra Pubbliche Amministrazioni

Gli accordi conclusi fra le amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, di cui all'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., dal 1° gennaio 2013, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo marzo 2 005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis) dello stesso D.lgs. n. 82/2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Il file dell'accordo concluso in modalità elettronica seguirà le regole appresso indicate per la conservazione.



Articolo 3 – Allegati

Qualora al contratto elettronico debba essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo (come ad esempio la procura speciale), l'Ufficiale rogante ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'art.22, comma 1 e 3 del D.lgs n. 82/2005 (art. 57 bis, co. 1, L. n. 89/1913 e ss.mm.ii.), che viene poi sottoscritta digitalmente dalle parti.

Se il documento da allegare al contratto elettronico è un documento informatico, l'Ufficiale rogante ne allega copia conforme ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.82/2005, formata sullo stesso supporto (art. 57 bis, co. 2, L. n. 89/1913 e ss.mm.ii.), che viene sottoscritta digitalmente dalle parti, al pari del contratto.

Nelle ipotesi sopra indicate, è opportuno creare un aggregato documentale (es. una cartella zip, sottoscritta digitalmente dall'Ufficiale rogante), che contenga tutti gli elementi che formano il contratto: contratto, allegati (CSA, procure, DUVRI) eventuali allegato per le clausole vessatorie.... In caso di contratto sottoscritto da una parte con sottoscrizione autografa, la parte sottoscrive con firma autografa anche l'allegato, acquisito digitalmente come il contratto.

Articolo 4 - Copie di contratto formato in modalità elettronica e di documenti allegati

L'Ufficiale rogante può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici.

Copia analogica su originale informatico

La copia su supporto cartaceo del contratto formato in modalità elettronica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta se la sua conformità all'originale è attestata dall'Ufficiale rogante (art. 23 D.Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.).

Copia informatica di originale informatico

Il duplicato informatico ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto, se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia informatica su originale analogico

La copia per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto cartaceo, in conformità alle vigenti regole tecniche, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta se la sua conformità all'originale è attestata dall'Ufficiale rogante, con dichiarazione allegata al documento informatico sottoscritta con firma digitale (art. 22 co. 2 D.Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.).

Certificazione di conformità

L'Ufficiale rogante può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme (artt. 73 L. n. 89/1913 e ss.mm.ii.).

Articolo 5 – Repertoriamento

In attesa di interventi normativi atti a disciplinare la formazione, nonché la tenuta del repertorio informatico, l'Ufficiale Rogante continuerà a formare e conservare il repertorio su supporto cartaceo.

Articolo 6 – Registrazione e obblighi fiscali

La registrazione dei contratti avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 463/1997, e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità definite dai decreti di cui all'art. 21 co. 5 del D.Lgs. n. 82/2005.

In via transitoria, in attesa della possibilità di fruire della registrazione telematica, l'Ufficiale rogante presenterà all'Ufficio del Registro il modello di registrazione (mod. 69) in formato cartaceo in uno al supporto informatico (CD, DVD, pendrive) contenente il contratto stipulato in modalità elettronica unitamente alla copia del modello F23, per il versamento dell'imposta di bollo relativamente al contratto originale, copia del modello F23, per il versamento dell'imposta di registro e alla copia cartacea dello stesso (attestata conforme, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005), su cui saranno apposti i contrassegni attestanti il pagamento dell'imposta di bollo. La copia sarà trattenuta dall'Ufficio del Registro in uno al supporto informatico. All'Amministrazione sarà consegnata l'attestazione di avvenuta registrazione da inserire nel fascicolo informatico contenente il contratto.

Per le scritture private, relative a lavori, servizi e forniture, soggette a registrazione in caso d'uso (aventi ad oggetto prestazioni soggette ad IVA o esenti IVA), al fine dell'assolvimento dell'imposta di bollo e in attesa di una modifica legislativa che individui una modalità forfettaria per l'assolvimento della stessa dovrà essere richiesta al contraente, prima della sottoscrizione della scrittura, la presentazione del o dei contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 642/1972 ed inserire nella parte finale della scrittura privata in formato digitale, la seguente dicitura con la quale si darà atto che l'imposta di bollo viene assolta mediante l'apposizione dei contrassegni telematici sulla copia cartacea dell'atto e relativi allegati da conservarsi agli atti dell'Ufficio. Al contraente sarà rilasciata, a richiesta, una copia analogica conforme all'originale informatico da assoggettare anch'essa all'imposta di bollo nella



stessa misura prevista per il contratto originale oppure una copia analogica semplice del contratto (stampa del file) non soggetta ad imposta di bollo.

Articolo 7 – Conservazione

Sino all'emanazione degli appositi DPCM di cui agli artt. 23 c. 4 e 71 del D.Lgs. n. 82/2005, il sistema di conservazione dei contratti informatici sarà assicurato, nel rispetto dell'art. 6 del D.P.R. n.445/2000 e della delibera CNIPA n.11/2004, attraverso i compiti affidati al responsabile della conservazione sostitutiva. Nelle more dell'imminente adozione del sistema di conservazione previsto dalla Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2014, il contratto in modalità elettronica sarà provvisoriamente conservato su un'apposita cartella di archivio sul P.C. dell'Ufficiale rogante da cui verrà effettuata copia su un altro P.C. installato in ambiente diverso (SA 1 – Affari generali e legali). Inoltre al fine di garantire la conservazione nel tempo, di ogni contratto stipulato, si provvederà ad effettuare il riversamento su supporto ottico (CD ROM) nonché, a cura del responsabile dell' Ufficio CED, su altro supporto di memorizzazione (server dell'Ente) con creazione di apposita cartella archivio.

Analoga modalità di conservazione sarà adottata per gli atti tra pubbliche amministrazioni, di cui all'art.15 della l. n. 241 del 1990.

Sempre in via transitoria, l'Ufficiale rogante conserverà copia cartacea dei contratti e degli accordi formati in modalità elettronica dichiarata conforme all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione digitale.

Articolo 8 – Disposizioni finali

Il presente provvedimento vale come abrogazione delle eventuali disposizioni precedenti allo stesso contrarie.

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Francesco Licata di Baucina)

